

D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 Regolamento gioco del Bingo

Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Allegato,

Preambolo

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di un nuovo gioco denominato "bingo";

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, relativa all'ordinamento del gioco del lotto e, in particolare, l'articolo 7, così come modificato dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, oltre quelli previsti dalla predetta normativa possono essere stabiliti altri tipi e forme di estrazione e di scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, concernente la disciplina del gioco del lotto in concessione;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, in base al quale il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto;

Visto il proprio decreto dell'11 gennaio 1995 in base al quale al concessionario del gioco del lotto sono stati trasferiti i poteri pubblici del Ministro delle finanze relativi alla riscossione dei proventi del gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni;

Visto l'articolo 2 del proprio decreto del 25 luglio 1995 che ha stabilito che il predetto trasferimento dei poteri pubblici è avvenuto totalmente e integralmente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-896 del 19 gennaio 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Articolo 1

Esercizio del gioco del "Bingo"

1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo" è riservato al Ministero delle finanze.
2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari, è attribuita a concessionari, con gare da espletare secondo la normativa comunitaria e secondo i criteri previsti dall'articolo 2.
3. L'espletamento delle gare e il controllo centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per la sua effettuazione, nonché la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'attività di controllo centralizzato del gioco è incompatibile con quella di concessionario del gioco del "Bingo".

Articolo 2

Concessione per la gestione del gioco

1. Il Ministero delle finanze attribuisce, nel numero di volta in volta stabilito su direttiva del Ministro, in base al risultato delle gare espletate secondo la normativa comunitaria dall'affidatario del controllo centralizzato del gioco, le concessioni per la gestione del gioco del "Bingo" in apposite sale a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

- a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione delle singole sale di effettuazione del gioco;
- b) razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili, della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco;
- c) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di gioco raccogliibile da ciascun concessionario;
- d) adozione da parte dei concessionari e da parte del gestore, per lo svolgimento e la gestione del gioco, di strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo di controllo centralizzato;
- e) le concessioni hanno la durata di sei anni e sono rinnovabili per una sola volta.

2. Con decreto del Ministero delle finanze sono approvate le convenzioni-tipo che accedono alle concessioni.

3. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.

4. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese comunicano al Ministero delle finanze l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. La società per azioni deve altrimenti essere quotata in borsa. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.

Articolo 3

Decadenza e revoca delle concessioni

1. Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara. La concessione è inoltre revocata:

- a) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;
- b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento;
- c) quando vengono accertati gravi irregolarità amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali.

2. Il decreto di decadenza o di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, né per il tramite di società, nei tre anni successivi alla attribuzione di nuove concessioni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo della società già concessionaria, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 4

Disciplina dell'esercizio del gioco

1. Il Bingo consiste nella estrazione di 90 numeri dall'1 al 90, ambedue inclusi, avendo i giocatori come unità di gioco una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri ciascuna e su nove colonne verticali, ciascuna comprendente i numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono essere uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza numero.

2. Le combinazioni vincenti sono:

- a) la cinquina che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri che formano una fila orizzontale di una delle cartelle;
- b) il bingo che si realizza quando, durante una partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella.

3. Con decreto del Ministero delle finanze è approvata la disciplina relativa alle modalità e agli elementi del gioco, alla stampa, alla distribuzione, alla vendita e all'uso delle cartelle, alle apparecchiature per l'estrazione delle palline, alle caratteristiche e all'uso delle palline, al prezzo di vendita delle cartelle, ai premi e alla loro corresponsione, alle regole di svolgimento delle partite, ai rimborsi, alla tenuta del libro dei verbali delle partite di gioco e ad ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.

Articolo 5

Prelievo erariale

1. Il prelievo erariale è fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita delle cartelle e viene versato dal concessionario all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, insieme al compenso ad esso spettante secondo le disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria provinciale dello Stato e a presentare il relativo rendiconto al Ministero delle finanze.

Articolo 6

Montepremi

1. La somma da distribuire in premi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, in ogni partita è il 58 per cento del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ogni partita.

Articolo 7

Compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco

1. Il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, comma 1, è stabilito, mediante la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.

Articolo 8

Compenso al concessionario

1. Il compenso del concessionario è pari alla parte dell'incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all'affidatario del controllo centralizzato del gioco.

Articolo 9

Cauzioni e dichiarazione d'inizio attività

1. Il concessionario presta all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a

"prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a e 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi.

2. [Abrogato]

3. L'affidatario del controllo centralizzato del gioco presta garanzia all'Amministrazione finanziaria in titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per l'importo di lire 10 miliardi (pari a Euro 5.164.568,99).

Articolo 10

Poteri di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria

1. Nelle convenzioni che regolano il rapporto concessorio con l'affidatario del controllo centralizzato del gioco e con i concessionari delle sale da gioco sono previste le modalità di esecuzione dei controlli, nonché l'obbligo per i suddetti soggetti di consentire l'effettuazione dei controlli stessi.

Articolo 11

Pubblicità

1. Il presente regolamento e il decreto del Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, devono essere esposti presso ciascuna sala Bingo, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

Le Finanze affidano ai Monopoli di Stato
il controllo centralizzato sul gioco del Bingo

Ministero delle Finanze - Direttiva 12 settembre 2000
(Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 18 settembre 2000 n. 218)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'art. 1, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi-pronostici;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, ed in particolare l'art. 7, così come modificato dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'art. 1, comma 2, del proprio decreto 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del gioco del "Bingo", che stabilisce che la gestione del gioco stesso sia attribuita a concessionari individuati all'esito di apposite gare, da espletare conformemente alla normativa comunitaria;

Visto l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che disciplina l'affidamento del controllo centralizzato del gioco ad un soggetto estraneo all'amministrazione;

Considerato il carattere meramente suppletivo di quest'ultima disposizione quale regolamentazione di una facoltà che non esclude di per sé l'ulteriore facoltà, insita nel potere e nelle prerogative istituzionali di una pubblica amministrazione - e, quindi, non declinabile, se non per contingente carenze organica e/o funzionale della stessa amministrazione - di provvedere direttamente con i pro-pri mezzi;

Accertata la sussistenza nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di sufficienti strutture centrali e periferiche - quest'ultime capillarmente diffuse su tutto il territorio dello Stato - e considerato altresì l'ampia e specifica competenza acquisita da detta Amministrazione autonoma nel settore dei giochi, sotto ogni aspetto organizzativo ed operativo;

Considerato che - come rappresentato dalla stessa Amministrazione - dallo svolgimento diretto di ogni

incombente che il regolamento prevede in capo all'incaricato del controllo centralizzato derivano notevoli risparmi e in termini di tempo, evitandosi il ricorso a procedure concorsuali per l'individuazione dell'incaricato medesimo, e in termini di economia di spesa, con riguardo all'aggio da corrispondere all'affidatario del controllo centralizzato;

Ritenuto opportuno, per le considerazioni che precedono, che l'attività di controllo del gioco del "Bingo" venga esercitata in via diretta dallo Stato;

Emana la seguente direttiva:

Art. 1

L'incarico di controllore centralizzato del gioco del "Bingo" è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato curerà, con la massima sollecitudine, l'elaborazione di tutti i provvedimenti previsti dal regolamento istitutivo del gioco, nonché la stesura della convenzione-tipo da stipularsi con i gestori delle sale.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale citato nelle premesse e sulla base delle risultanze dell'istruttoria allo Stato effettuata dagli uffici dell'amministrazione, si determinano inizialmente in quattrocentoventi le concessioni da affidarsi per la gestione del gioco del "Bingo".

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ove l'analisi su base territoriale del volume complessivo delle giocate presso i primi punti di raccolta faccia ritenere conveniente un ampliamento della rete di sale da gioco, potrà, entro due anni dall'avvio del gioco stesso, affidare fino a trecentottanta altre concessioni a soggetti rientrati nell'originaria graduatoria.

Art. 4

Il Dipartimento delle entrate assicurerà la massima e fattiva collaborazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in particolare nelle fasi di avvio del gioco.